



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE (art. 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge. n. 22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46)

In occasione delle prossime consultazioni elettorali per elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019, l'elettore in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o affetto da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (e cioè del trasporto pubblico organizzato dal Comune in occasione di consultazioni elettorali), interessato al voto domiciliare, deve far pervenire al Comune espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 16 aprile e lunedì 06 maggio**.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e possibilmente un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale, di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale e di documento di identità.

Tali certificati medici, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 46/2009 attestando che gli elettori sono affetti da gravissime infermità e si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, ovvero che sono affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Lo stesso certificato, inoltre, potrà attestare anche l'eventuale necessità del c.d. accompagnatore per l'esercizio del voto qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito

IL SINDACO
Avv. Maria Concetta Di Pietro